



IL TRIBUNALE DI UDINE

2^ Sezione Civile


riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:

dott. Francesco Venier	Presidente
dott. Andrea Zuliani	Giudice
dott. Gianmarco Calienno	Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

letto il ricorso depositato in data 2 febbraio 2021 (iscritto al n.1/2021 C.P.) con cui la



effetti del presente procedimento, presso lo studio del primo, in Udine, Via Vittorio Veneto n.

39- chiede, ai sensi dell'art.161 6° comma LF, l'assegnazione del termine per il deposito del piano, della proposta e della documentazione o di altro strumento alternativo per la soluzione della crisi;

rilevato che la società ha presentato insieme al predetto ricorso i seguenti documenti:

- i bilanci degli esercizi 2017, 2018, 2019 con allegati di legge e verbali di approvazione nonché la situazione contabile aggiornata al 31/10/2020;
- la visura camerale aggiornata dell'impresa;
- l'elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti;
- il verbale dell'assemblea dei soci del 27/1/2021;

sentita la relazione del giudice incaricato di riferire e visto l'art. 161 L.Fall.;

ritenuta la competenza territoriale dell'intestato Tribunale in funzione della sede legale dell'impresa; rilevato che sussistono le condizioni volute dagli artt. 160 e 161 L.Fall., perché i bilanci mostrano la sussistenza sia del presupposto soggettivo/dimensionale che di quello oggettivo per l'ammissione alla procedura di concordato;

rilevato che la ricorrente ha chiesto il termine di 120 gg per il deposito di piano, proposta e documenti definitivi, che il Tribunale ritiene di fissare in 90 giorni dalla data di deposito del ricorso (vedi Cass. 29740/2018 secondo cui *“Nel caso di presentazione della domanda di concordato con riserva, di cui all' art. 161, comma 6, l. fall ., come introdotto dall'art. 33 del d.l. 22 n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 , il termine che il giudice concede per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo, decorre dalla data di presentazione della detta domanda, non da quella dell'emissione del provvedimento con cui il giudice concede il termine, né dalla comunicazione di tale provvedimento da parte della cancelleria”*), in considerazione, da un lato, della consistenza degli oneri finanziari che gravano nell'immediato sulla società debitrice per la gestione in continuità dell'azienda con possibile compressione delle aspettative del ceto creditorio e, dall'altro, dell'oggettiva complessità del settore in cui opera la società ricorrente (progettazione e produzione di elettronica professionale) anche in relazione alla crisi congiunturale dovuta alla nota pandemia;

ritenuto che vada disposta la nomina anticipata del commissario giudiziale che sorvegli l'andamento dell'attività nelle more della definizione di piano e proposta;

P. Q. M.

visto l'art. 161, commi sesto e seguenti, L.Fall.;

asigna alla ricorrente il termine di 90 giorni dalla data di deposito del ricorso per il deposito di proposta concordataria, piano e documentazione del caso o di altro strumento di composizione della crisi;

dispone i seguenti obblighi informativi a carico della ricorrente e sotto la vigilanza del commissario giudiziale (rammentando che la loro violazione determina l'applicazione dell'art. 162, commi secondo e terzo L.Fall.; che gli atti di straordinaria amministrazione necessitano di specifica autorizzazione e che il pagamento medio tempore di debiti concorsuali è possibile solo in caso di concordato in continuità aziendale - previa autorizzazione - nei casi previsti per legge ed in altri specifici casi collegati alla natura del rapporto fra prestazioni corrispettive ineseguite dedotte in contratti pendenti):

- sintetica relazione informativa sulla gestione (cassa, recupero crediti, cespiti in proprietà o in leasing, produzione, clienti, dipendenti), ogni 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto;

- indicazione e documentazione delle attività già compiute o da compiersi per predisporre la proposta ed il piano (individuazione attestatore, incarico a periti, valutazione del merito creditizio di eventuali affittuari/acquirenti, circolarizzazione debiti e crediti, ecc.), ogni 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto;

precisa che in ogni caso la ricorrente deve depositare in cancelleria con periodicità almeno mensile una separata situazione finanziaria aggiornata, destinata alla pubblicazione nei modi di legge;

nomina commissario giudiziale il dott. Sante Casonato, con studio in Treviso Piazza Filodrammatici n.1 (CF: CSNSNT61S27F999V);

manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Udine 8/2/2021

Il Presidente

dott. Francesco Venier